



COMUNE DI VIGOLO
Provincia di Bergamo
Via Roma n. 2 - 24060 Vigolo (BG);
Tel. 035/931054 - Fax 035/932784

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
N. 15
DEL 30.06.2021**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 20:37 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello, formulato dal Segretario Comunale, risultano:

1. Gabriele Gori	P	9. Angelo Agnellini	P
2. Mario Vitali	P	10. Domenico Cadei	P
3. Giambattista Bettoni	P	11. Walter Bettoni	A
4. Gabriele Martinelli	P		
5. Grazia Colosio	P		
6. Stefano Pezzotti	A		
7. Marzia Bettoni	P		
8. Claudio Bettoni	P		

Totale presenti: 9

Totale assenti: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dr.ssa Serena Saltelli, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. Gabriele Gori assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra le tariffe tari. Dopo di chè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione n. 6 del 12.05.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

PREMESSO che:

- a) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- b) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

VISTO il regolamento per l'applicazione della componente TARI della I.U.C., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 29.04.2016.

DATO ATTO che il comune di Vigolo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.06.2021, ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI di recepimento delle novità normative intervenute nell'anno 2020 ed, in particolare, alle Deliberazioni adottate da ARERA e al d. Lgs. n. 116/2020.

VISTI in particolare:

- a) i commi 650 e 651 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: *"650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.";*
- b) il comma 654 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.";*
- c) il comma 654-bis dell'art. 1, della cit. legge 147/2013, il quale prevede che *"Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)."*;
- d) l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che *"683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,....."*;
- e) il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e

di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

DATO ATTO che il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti ed, in particolare, delle tariffe TARI secondo il nuovo metodo, denominato Metodo Tariffario Rifiuti (MTR).

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), che deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti.

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Vigolo non è presente né operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune.

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare definitivamente le predisposizioni tariffarie deliberate dai Comuni.

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti.

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti che dai Comuni.

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF con cui, tra l'altro, si definiscono i documenti da trasmettere ad ARERA:

- a) il PEF conforme allo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

VALUTATA la facoltà, concessa ai Comuni dal comma 5 dell'art.107 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

DATO ATTO al riguardo che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/07/2020, di oggetto: "TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA "TARI" PER L'ANNO 2020: PROROGA DELLE TARIFFE 2019 ANCHE PER IL 2020. DETERMINAZIONE RIDUZIONI COVID-19", si è avvalso della deroga disposta dall'articolo 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020.

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18/12/2020 il Comune ha approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'annualità 2020 ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019.

VISTA pertanto la necessità di provvedere all'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 da ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021.

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.”.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.06.2021 di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'annualità 2021 avente le seguenti risultanze:

$\sum TF_a$ (costi fissi)	€	55.570,00	56,16%
$\sum TV_a$ (costi variabili)	€	43.374,00	43,84%
$\sum Ta = \sum TV_a + \sum TF_a$ (Totale)	€	98.944,00	100,00%

RAVVISTA la necessità di definire le tariffe TARI per l'anno 2021 e **VISTE** al riguardo le tabelle di cui ai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- UTENZE DOMESTICHE;
- UTENZE NON DOMESTICHE.

DATO ATTO CHE le tariffe di cui sopra comprendono i conguagli del 2019/2021 e quelli del 2019/2020, a seguito della proroga delle tariffe 2019, i quali sono stati rateizzati in una sola rata a valere sull'annualità 2021.

RITENUTO di dover stabilire per il versamento della TARI 2021 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^ rata acconto, con scadenza 30 settembre 2021;
 - 2^ rata saldo, con scadenza 30 novembre 2021;
 - Rata unica a saldo, con scadenza 30 settembre 2021 (versamento in un'unica soluzione).
- da versare a mezzo PAGOPA, salvo diverse disposizioni di legge.

RITENUTO di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita e motivata deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".

PRESO ATTO altresì dell'emergenza tutt'ora in corso dovuta alla pandemia generata da COVID-19 ed alla crisi economica da questa innescata.

VISTA la facoltà concessa ai Comuni dal d.l. 73/2021 di introdurre anche per l'anno 2021 riduzioni tariffarie TARI per le categorie particolarmente colpite dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria.

RITENUTO di rinviare ad atto successivo la definizione di eventuali riduzioni sulla tassa dei rifiuti.

RICHIAMATI i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii, disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del

- presente atto;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
 - lo statuto comunale;
 - il regolamento degli uffici e servizi;
 - il regolamento di contabilità;
 - il bilancio di previsione 2021/2023;

All'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

presenti:9

astenuti: 1 (Domenico Cadei)

votanti: 8

favorevoli: 7

contrari: 1 (Agnellini)

DELIBERA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 come risultanti dalle tabelle di cui ai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - UTENZE DOMESTICHE
 - UTENZE NON DOMESTICHE
3. di dare atto che le tariffe di cui sopra comprendono i conguagli del 2019/2021 e quelli del 2019/2020, a seguito della proroga delle tariffe 2019, i quali sono stati rateizzati in una sola rata a valere sull'annualità 2021.
4. di approvare per l'anno 2021, per le motivazioni esposte in premessa, le scadenze e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:
 - 1^ rata acconto, con scadenza 30 settembre 2021;
 - 2^ rata saldo, con scadenza 30 novembre 2021;
 - Rata unica a saldo, con scadenza 30 settembre 2021 (versamento in un'unica soluzione).
da versare a mezzo PAGOPA, salvo diverse disposizioni di legge.
5. di attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione.
6. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".
7. di prendere atto della facoltà concessa ai Comuni di introdurre anche per l'anno 2021 riduzioni tariffarie TARI per le categorie particolarmente colpite dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria COVID-19.
8. di rinviare ad atto successivo la definizione di eventuali riduzioni sulla tassa dei rifiuti.
9. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge,

presenti:9

astenuti: 1 (Domenico Cadei)

votanti: 8

favorevoli: 7

contrari: 1 (Agnellini)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000.

PARERE PREVENTIVO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA E CONTABILE** della proposta di deliberazione:

REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Gianpietro Maffi

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Gabriele Gori

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Serena Saltelli

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 12.07.2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.vigolo.bg.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, 12.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Serena Saltelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione:

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

() diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vigolo, 12.07.2021

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Serena Saltelli

Comune di VIGOLO anno 2021

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/Persona	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	171	18.498,00	27,4%	108,2	Nord	31,378872	0,531904	57,54	31,38	31,38	88,92
Famiglie di 2 componenti	215	27.080,00	34,5%	126,0	0,98	1,00	0,620555	78,16	56,48	28,24	134,64
Famiglie di 3 componenti	125	20.464,00	20,0%	163,7	1,08	2,30	0,683876	111,96	72,17	24,06	184,13
Famiglie di 4 componenti	99	20.274,00	15,9%	204,8	1,16	3,00	0,734534	150,42	94,14	23,53	244,56
Famiglie di 5 componenti	10	1.504,00	1,6%	150,4	1,24	3,60	0,785191	118,09	112,96	22,59	231,06
Famiglie di 6 o più componenti	4	783,00	0,6%	195,8	1,30	4,10	0,8223185	161,14	128,65	21,44	289,79
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	2,30	0,0000000	-	72,17	72,17	72,17
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,0000000	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	624	88.603,00	100%	142,0		Media	0,696541		Media	25,21	

Comune di VIGOLO anno 2021

STUDIO K software - www.studlok.it

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria m ²	Kc		Kd	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE Euro/m ²	TARIFFA TOTALE Euro/m ²
			Coef	Nord				
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	196,00	min	0,32	Nord	0,192560	Quiv*Kd	QF+QV
2 Campi, distributori carburanti, impianti sportivi	-	-	min	0,67	2,60	0,403173	0,511883	0,704443
3 Stabilimenti balneari	-	-	min	0,38	5,51	0,228665	1,084798	1,487971
4 Esposizioni, autosaloni	1	780,00	min	0,30	3,11	0,180525	0,612291	0,840956
5 Alberghi con ristorante	-	-	min	1,07	2,50	0,643873	0,492195	0,672720
6 Alberghi senza ristorante	-	-	min	0,80	8,79	0,481400	1,730558	2,374431
7 Case di cura e riposo	-	-	min	0,95	6,55	0,571663	1,289551	1,770952
8 Uffici, agenzie	2	242,00	min	1,00	7,82	0,601751	1,539586	2,111249
9 Banche, istituti di credito e studi professionali	2	139,00	min	0,55	8,21	0,330963	1,616369	2,218119
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	-	-	min	0,87	4,50	0,523523	0,885951	1,216914
11 Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	-	-	min	1,07	7,11	0,643873	1,399803	1,923326
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5	728,00	min	0,72	8,80	0,433260	1,732527	2,376400
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1	96,00	min	0,92	5,90	0,553611	1,161580	1,594841
14 Attività industriali con capannoni di produzione	2	2.309,00	min	0,43	7,55	0,238753	1,486429	2,040040
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	4	396,00	min	0,55	3,50	0,330963	0,689073	0,947826
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	2	317,00	min	4,84	4,50	2,912473	7,810152	10,723625
17 Bar, caffè, pasticceria	3	615,00	min	3,64	39,67	2,190372	5,870903	8,061275
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	-	-	min	1,76	14,43	1,059081	2,840950	3,900031
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	2	100,00	min	1,54	12,59	0,976696	2,478695	3,405391
20 Ortofrutta, peschierie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	6,06	49,72	3,646609	9,788776	13,435385
21 Discoteche, night club	-	-	min	1,04	8,56	0,625821	1,685276	2,311097
22 -	-	-	min	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23 -	-	-	min	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24 -	-	-	min	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25 -	-	-	min	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26 -	-	-	min	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27 -	-	-	min	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28 -	-	-	min	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29 -	-	-	min	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30 -	-	-	med	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	25	5.918,00						